



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4339 del 2020, proposto dal Comune di Supino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;

contro

il Bar Ristorante Eredi Bompiani Italo s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Torriero, Giampaolo Delli Cicchi e Marco Torriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

C.U.C. – Centrale Unica di Committenza Lepinia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 170/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Bar Ristorante Eredi Bompiani Italo s.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Francesco Antonio Caputo e Elio Torriero, che partecipano alla discussione ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 28/2020;

Visto il d.l. n. 28 del 2020;

Considerato che, ad un esame proprio della sede cautelare, il ricorso risulta assistito dai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per la concessione della misura cautelare;

Rilevato, in particolare, che allo stato non appaiono del tutto destituite di fondatezza le deduzioni del Comune appellante volte ad affermare che, al pari degli ingegneri, sarebbero competenti per il progetto in esame anche gli architetti, atteso che l'intervento ricadrebbe all'interno della perimetrazione urbana;

Ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulta prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, considerato peraltro che il "Bar Ristorante Eredi Bompiani s.a.s." risulta possedere altri due ingressi, non essendo in tal modo pregiudicato l'accesso alla proprietà dello stesso;

Ritenuto di dover regolare le spese della fase cautelare in base al criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza

cautelare (ricorso numero: 4339/2020) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Condanna il Bar Ristorante Eredi Bompiani s.a.s. al pagamento in favore del Comune di Supino delle spese della presente fase cautelare nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 svoltasi ai sensi degli artt. 84 del d.l. n. 18/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO